

6.2.6 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI FONDI PATRIMONIALI¹

Articolo 1 Tipologie di fondi patrimoniali

Possono essere effettuate donazioni e disposti lasciti testamentari a favore della Fondazione, finalizzati alla costituzione di fondi patrimoniali, capitale intangibile della Fondazione, i cui proventi sono destinati, secondo le indicazioni del donatore, alla realizzazione di progetti di utilità sociale, in ricordo di un proprio caro o a favore di una determinata area territoriale o per il perseguimento di una determinata causa.

Possono essere costituiti fondi patrimoniali delle seguenti tipologie:

- **Fondi memoriali:** costituiti per lasciare un ricordo perenne ed indelebile di sé o onorare la memoria di un proprio caro;
- **Fondi per la comunità:** finalizzati al sostegno di progetti di utilità sociale nelle aree di maggiore criticità di un particolare territorio o comunità;
- **Fondi per area d'interesse:** costituiti a favore di una particolare area tematica, stabilita dal donatore al momento della costituzione;
- **Fondi per area geografica:** istituiti a favore di una particolare area geografica;
- **Fondi con diritto d'indirizzo:** per tali fondi il donatore potrà partecipare all'attività di erogazione indicando di volta in volta i beneficiari;
- **Fondi designati:** a favore di una o più organizzazioni selezionate dal donatore al momento della costituzione;
- **Fondi d'impresa:** costituiti da singole imprese per la gestione della propria attività filantropica.

Articolo 2 Costituzione dei fondi patrimoniali

I fondi patrimoniali possono essere costituiti da persone fisiche e da persone giuridiche, sia private che pubbliche, con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Fondazione attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione;
- attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata;
- attraverso la sottoscrizione di un atto pubblico redatto da un notaio.

La scrittura privata o atto pubblico di costituzione del fondo deve contenere:

- i dati anagrafici del donante (colui che costituisce il fondo);
- i dati anagrafici della parte donataria (il soggetto che riceve la dotazione/donazione)
- il nome del fondo e la finalità;
- l'importo versato per la costituzione e la modalità di versamento.

Alla scrittura privata o all'atto pubblico deve essere allegato il Regolamento del fondo redatto sulla base di uno schema tipo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 Regolamentazione della costituzione e gestione dei fondi patrimoniali

Il Regolamento del fondo è redatto dalla Fondazione - in accordo con i soggetti costituenti - ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Nel regolamento devono essere indicati:

- a. il nome del fondo;
- b. la finalità;
- c. la prima dotazione del fondo e la natura giuridica dei possibili soggetti donanti;
- d. la modalità di gestione del patrimonio e di calcolo della rendita;
- e. la modalità di distribuzione dei frutti del fondo (rendita patrimoniale)
- f. la durata.

¹ Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 ottobre 2011 integrato e modificato nella seduta del 24 ottobre 2012.

Articolo 4 Distribuzione dei frutti dei fondi

I frutti dei fondi (rendite dei fondi patrimoniali) sono distribuiti, in modo preferenziale, tra gli enti indicati dai soggetti che hanno costituito i fondi, purché rientranti tra i soggetti ammissibili a contributo e sulla base della seguente procedura.

Sono soggetti ammissibili a contributo: gli enti senza scopo di lucro, sia pubblici che privati (riconosciuti e non riconosciuti) e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, operanti nel territorio del Ticino Olona.

La procedura di assegnazione dei proventi dei fondi patrimoniali prevede:

- la presentazione della richiesta;
- la valutazione della domanda e la conseguente deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- lo svolgimento e rendicontazione dell'iniziativa ammessa a contributo.

In sede di richiesta l'ente deve fornire alla Fondazione i seguenti documenti:

- materiale specifico connesso alla descrizione qualitativa (attività, azioni e servizi progettuali) e quantitativa (oneri, costi, proventi) del progetto e/o iniziativa proposta;
- copia leggibile dei documenti di identità e del codice fiscale del legale rappresentante;
- copia dell'Atto costitutivo;
- copia dello Statuto vigente;
- copia del bilancio consuntivo degli ultimi due (2) esercizi (completo di nota integrativa e relazione sulla gestione, ove previsti dalle normative vigenti) e del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- logo o immagine relativa all'organizzazione;
- per gli enti riconosciuti, copia dell'iscrizione all'apposito registro o albo, oppure il mantenimento all'albo regionale (solo per le cooperative sociali).

In caso di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, all'ente richiedente sarà riconosciuto un contributo, derivante dalla distribuzione della rendita, con l'impegno di:

- concludere il progetto entro 18 mesi dal riconoscimento del contributo;
- presentare una rendicontazione del progetto per un ammontare di costi pari almeno al contributo riconosciuto dalla Fondazione, certificati da idonei giustificativi di spesa e dai relativi pagamenti, nonché una relazione qualitativa sui benefici apportati alla comunità con la realizzazione dell'iniziativa.

6.2.7.1 Schema-tipo di REGOLAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE

(deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 17 ottobre 2011)

1. DENOMINAZIONE DEL FONDO

E' irrevocabilmente costituito, nell'ambito della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus (di seguito "Fondazione") e facente parte di questa, un fondo con diritto di indirizzo denominato (d'ora innanzi per brevità semplicemente "fondo").

2. FINALITÀ

Il fondo è finalizzato a finanziare progetti nell'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari della Fondazione.

3. DONAZIONI

La prima dotazione del fondo è costituita da

Qualunque persona, sia fisica che giuridica, che ne condivida le finalità, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinandole, in tutto o in parte, al fondo, impregiudicato il diritto della Fondazione di rifiutare singole donazioni.

Tutte le donazioni e gli impegni a favore del fondo, quando accettati dalla Fondazione, sono irrevocabili.

4. DISTRIBUZIONE

Le rendite annue provenienti dal fondo sono distribuite per le finalità indicate dal costituente del fondo, ai sensi del precedente articolo 2.

5. COSTI DEL FONDO

Il fondo è esente da qualsivoglia costo di gestione ad eccezione di eventuali costi sostenuti dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati in favore del fondo stesso.

6. INVESTIMENTI

L'amministrazione del capitale è effettuata dalla Fondazione nell'ambito della gestione generale del proprio patrimonio. Il rendimento del patrimonio del fondo sarà calcolato annualmente moltiplicando il rendimento complessivo degli investimenti della Fondazione per il valore percentuale del fondo rispetto al patrimonio della Fondazione investito assieme al fondo.

7. DURATA

Qualora lo scopo del fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del fondo.

8. STATUZIONI AMMINISTRATIVE

Il Consiglio di Amministrazione agirà nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento, nonché nel rispetto dello Statuto della Fondazione e delle normative vigenti.

Le regole di funzionamento del fondo stabilite nel presente regolamento potranno essere modificate con l'accordo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.